

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

**RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO – SCHEDA DEL DOCUMENTO DI PIANO “AT-C.7 EX
FATEBENEFRAPELLI” RELATIVO ALLE AREE SITUATE A BRESCIA IN VIA
VITTORIO EMANUELE II DI PROPRIETA’ PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE
OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO “FATEBENEFRAPELLI”.**

FRA

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO
“FATEBENEFRAPELLI” con sede in XXX

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS con sede in XXX

E

COMUNE DI BRESCIA con sede in Brescia, Piazza della Loggia n. 1, Codice Fiscale
00761890177

PREMESSO

- che la PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO “FATEBENEFRAPELLI” ha la proprietà e disponibilità delle aree situate in Comune di Brescia, Via Vittorio Emanuele II, contrada del Cavalletto, Via Moretto, della superficie complessiva di mq 10.110, così identificate:
 - Catasto Fabbricati, foglio 137, particella 188, subb. 11, 12 e particella D;
- che il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9.2.2016 e successive integrazioni, disciplina l’edificabilità e prescrizioni dell’area attraverso la scheda del Documento di Piano di cui all’ambito di trasformazione “A.T.-C.7 Ex Fatebenefratelli”;

- che le destinazioni funzionali ammesse ed escluse sono definite dalla scheda dell'A.T.-C7 EX Fatebenefratelli, la quale prevede quali destinazioni ammesse: residenza, attività direzionali, commerciali, ricettive, artigianato di servizio, produzione di beni immateriali e servizi e attrezzature di uso pubblico con limiti percentuali ivi definiti;
- che la scheda dell'A.T.-C7 EX Fatebenefratelli prevede una SLP di base ammessa, comprensiva anche delle SLP esistente, determinata in funzione del principio di tutela di una parte degli edifici di valore architettonico, pari a 6.953,80 e ammette la possibilità di incremento della SLP per 3.156,20 mq soggetti alla corresponsione di un onere di qualità aggiuntiva per un totale della SLP ammessa pari a 10.110,00 mq.
- che la scheda dell'A.T.-C.7 Ex Fatebenefratelli indica altresì gli obiettivi della trasformazione del comparto;
- che nell'ambito delle classi di fattibilità geologica individuato dalla tavola V-PR05 l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe 2c "Fattibilità con modeste limitazioni – Riporti storici";
- che nell'ambito delle classi di sensibilità paesaggistica l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe di sensibilità paesaggistica 5 – Molto elevata";
- che l'area è ricompresa nel perimetro del Sito Inquinato di Interesse Nazionale "Caffaro" per quanto riguarda la componente falda;
- che il complesso non è sottoposto a vincolo diretto ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dello specifico provvedimento del Ministero dei Beni Culturali prot. n. 4594 del 21.8.2019, il quale ha dichiarato che lo stesso non presenta interesse culturale; il complesso è invece assoggettato alle disposizioni di tutela dei beni culturali ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (cosiddetto vincolo "indiretto") per effetto di provvedimento dichiarativo emanato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, in data 05.05.1965 notificato in data 24.08.1965 e trascritto in data 22.11.1965 così come modificato dal provvedimento del 08.04.1967 notificato in data 10.05.1967 e trascritto in data 12.06.1967;
- che nell'ambito dei vincoli delle zone di interesse archeologico l'area oggetto dell'intervento è considerata nucleo storico principale;

- che la PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRATELLI" ha presentato in data 26.11.2019, un'istanza P.G. n. 253888 di parere preventivo alla presentazione di un Piano Attuativo finalizzato all'attuazione, in variante al P.G.T., dell'A.T.- C.7 Ex Fatebenefratelli;
- che l'istanza di parere preventivo è stata esaminata dalla Commissione Paesaggio, la quale ha espresso nella seduta del 4.11.2020 parere condizionato con l'indicazione di alcuni approfondimenti da sviluppare nel prosieguo della progettazione;
- che, a seguito della positiva valutazione dell'Amministrazione al Parere preventivo, la PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRATELLI" ha, pertanto, presentato in data 18.12.2020 un'istanza P.G. n. 290039 e successive integrazioni con P.G. n. 186749 del 28.7.2021, P.G. n. 327392 del 15.12.2021, P.G. n. 39591 del 7.2.2022, P.G. n. 60834 del 25.2.2022, P.G. n. 222099 del 13.7.2022, PG. 241737 del 2.8.2022 e PG 253105 del 12.8.2022. P.G. 322245 del 14.10.2022 e P.G. 356323 del 16.11.2022 volta ad ottenere l'approvazione della Proposta di Piano Attuativo, in variante al P.G.T., delle aree sopra indicate;
- che la summenzionata proposta è finalizzata, a fronte della definitiva dismissione del complesso ospedaliero ex S.Orsola e alla sua valorizzazione tramite trasformazione urbanistica, a potenziare le attività del complesso sanitario di via Pilastroni con l'edificazione di un nuovo padiglione di cura e ricerca per la malattia Alzheimer;
- che la proposta prevede il mantenimento e la conservazione dell'edificio storico su Via Vittorio Emanuele II, individuato dal P.G.T. come edificio oggetto di tutela e la demolizione e parziale ricostruzione degli altri volumi esistenti sull'area. La proposta progettuale consiste nella collocazione di mq. 16.394 con destinazioni residenziale, residenziale senior living, commerciale e direzionale a fronte dei mq. 26.800 attualmente presenti e in passato usati come servizio ospedaliero;
- che con nota dell'11.1.2021, P.G. n. 7874 del 13.1.2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia ha espresso valutazioni in merito al progetto, evidenziandone alcune criticità, con particolare riferimento al rapporto di visuali e distacchi con l'adiacente convento delle Suore Ancelle della Carità e con le chiese su Via Moretto adiacenti al comparto, richiedendone una revisione finalizzata al rispetto delle prescrizione di tutela indiretta sull'area;

- che le suddette indicazioni della Soprintendenza sono state recepite dalla Proprietà, in particolare, con la presentazione della richiamata integrazione documentale in data 28.7.2021, P.G. n. 186749 all'istanza di Piano Attuativo;
- che la proposta di Piano Attuativo ha determinato variante al P.G.T. vigente in quanto ha previsto:
 - una diversa quantità di SLP con incremento da mq. 10.110 (SLP massima da scheda) a mq. 16.394,00;
 - la modifica in riduzione del perimetro del comparto dell'AT dal quale si prevede di stralciare la Chiesa di Sant'Orsola (fg 137 particella D) e l'edificio, utilizzato come noviziato europeo (fg. 137, particella 188, subalterno 11), all'angolo tra Via Moretto e contrada del Cavalletto, oltre all'area su via Vittorio Emanuele che costituiva corsia di accesso comune al complesso del Fatebenefratelli e al convento adiacente, in quanto non oggetto di intervento;
 - La modifica delle percentuali delle destinazioni ammesse in quanto il progetto prevede una SLP residenziale libera pari a circa il 39% della SLP totale e una residenza senior living pari a circa il 55% per un totale di destinazione residenziale del 94%, superiore al limite massimo del 50% previsto dalla scheda; le percentuali limite minima e massima previste per la residenza libera (R.a) sono 0-40%, mentre le percentuali limite previste per la residenza senior living sono 0-60%; non viene prevista nel comparto la percentuale minima del 10% per la destinazione servizi e attrezzature di uso pubblico.
 - il cambio di destinazione d'uso da Servizio Ospedaliero (O1) a Servizio per la mobilità – Parcheggi a raso (M2) dell'area prevista in cessione fuori comparto presso il centro Ospedaliero Fatebenefratelli di via Pilastroni, interessata dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
- Che essendo la proposta di Piano Attuativo presentata in variante al vigente PGT, con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 3.3.2022 si è dato avvio all'iter di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il cui procedimento si è concluso con provvedimento emesso in data 27.4.2022 P.G. n.

126935 di non assoggettabilità alla VAS, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione Propedeutica allegata al provvedimento;

- che per la Proposta di Piano Attuativo, la quale prevede la sistemazione a parcheggio dell'area di circa mq. 3.030 prevista in cessione presso via Pilastroni, in data 5.9.2022, P.G. n. 274199, è stata convocata una conferenza di servizi istruttoria interna, tenutasi in data 13.9.2022, alla presenza dei rappresentanti dei vari settori comunali, per valutazioni progettuali preliminari e per la condivisione dell'impostazione planivolumetrica della ristrutturazione urbanistica in via Vittorio Emanuele II. La conferenza ha condiviso l'impostazione planivolumetrica e ha definito l'uso a parcheggio dell'area prevista in cessione presso via Pilastroni;
- che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 10.12.2021 con P.G. n. 323607 del 10.12.2021 ha emesso parere preventivo favorevole sul Piano Attuativo in variante al P.G.T., ai sensi della L. n. 1150/1942 e parere preventivo favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità archeologica, in attesa della documentazione a carattere esecutivo per l'espressione del proprio parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____ ha adottato la Proposta di Piano Attuativo presentata e ha approvato la stessa con successiva deliberazione n. _____ del _____, contro deducendo alle osservazioni / senza osservazioni;
- che i provvedimenti stessi inerenti il Piano Attuativo a cui la presente convenzione si riferisce, sono stati pubblicati sul sito Web del Comune di Brescia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, condizione questa indispensabile ai fini dell'efficacia degli atti sopra menzionati;
- che la FONDAZIONE COMUNITA' BRESCIANA sottoscrive la presente convenzione al solo fine di formalizzare l'impegno alla cessione dell'area di cui al successivo art. 4.2;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, tra la PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRATELLI", in qualità di proprietaria delle aree sopra indicate (di seguito denominata Proprietà), la FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS ed il Comune di Brescia, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1A. Generalità

Le opere di Urbanizzazione Primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta la previsione dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell'art. 36, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito codice dei contratti pubblici), sono a carico della Proprietà e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato codice.

I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere oggetto del presente articolo, redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti.

L'attività di verifica dei suddetti progetti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, da un tecnico indicato dall'Amministrazione Comunale, con oneri e spese a carico della Proprietà.

La Proprietà dovrà comunicare al Comune il nome del Direttore Lavori. Il Direttore Lavori, ad opere ultimate e prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di fatto delle opere eseguite.

La progettazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l'alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali.

La Proprietà, altresì, comunica relativamente a tutte le opere i seguenti dati:

- Nome dell'esecutore delle opere
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui cantieri
- Per le opere di urbanizzazione primaria lo Smart CIG
- Comunicazione di avvenuto inserimento nei contratti di appalto delle previsioni in tema di rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e sm

Il collaudo in corso d'opera, se previsto, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Proprietà.

Il certificato di regolare esecuzione delle opere potrà avvenire solo alla presentazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria anche per la presa in carico delle aree da parte dei Settori Competenti del Comune di Brescia.

Detta documentazione comprende anche i rilievi "as built" delle opere di urbanizzazione eseguite, che la Proprietà si impegna a consegnare unitamente al certificato di regolare esecuzione.

Per le opere a verde il suddetto rilievo dovrà essere conforme alle indicazioni tecniche di cui all'elaborato "Modalità di esecuzione rilievo as built – Opere a verde", da richiedere ai competenti Uffici comunali.

Con la presa in carico delle opere, a seguito del certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proprietà è responsabile sia civilmente sia penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Generalità

La PROVINCIA LOMBARDO-VENETA si impegna a realizzare le seguenti opere, su aree esterne al comparto, in parte da cedere al Comune di Brescia ai sensi del successivo art. 4 e in parte già di proprietà comunale, individuate rispettivamente con retino di colore

verde chiaro e bordo blu (opere su area in cessione) e con retino di colore azzurro e bordo blu (opere su area pubblica) nella allegata planimetria generale "Allegato B2 Regime delle Opere" - che fa parte integrante della presente convenzione:

A. realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di circa mq. 3.030 in via Pilastroni e sistemazione di una parte dell'adiacente parcheggio pubblico comunale,

come da progetto di fattibilità tecnico-economica già agli atti degli Uffici Comunali.

Il progetto definitivo / esecutivo delle opere, redatto secondo il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, [dovrà essere presentato verificato prima della stipula della presente convenzione].

Il Comune di Brescia metterà a disposizione, su richiesta della Proprietà, le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Sono escluse dall'applicazione dal Canone Unico Patrimoniale (ex canone C.O.S.A.P.) le occupazioni di suolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.

La Proprietà è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

Modalità finanziarie

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 12/2005 il costo delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo è interamente scomputato dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione sia primaria sia secondaria applicabili in sede di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento.

I computi metrici estimativi dei progetti delle opere sopra menzionate dovranno essere redatti in base al prezzario delle opere edili di cui all'art 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, vigente al momento della presentazione del progetto esecutivo stesso ed al

costo complessivo si applicherà uno ribasso del 15%, ad esclusione dei costi per la sicurezza.

Il valore complessivo delle predette opere ammesse allo scomputo è attualmente stimato in forma parametrica, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica agli atti, in € 180.000,00, salvo più precisa quantificazione effettuata a seguito della presentazione del progetto esecutivo.

Lo scomputo esatto sarà pari al 100% del costo determinato dal progetto esecutivo al netto del ribasso del 15%.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri salvo casi di forza maggiore o per casi previsti per legge.

Scadenze

Le opere relative al presente articolo devono essere realizzate **entro 1 (uno) anno** dalla stipula della presente convenzione e comunque entro la presentazione della SCIA certificata relativa all'agibilità degli immobili privati.

La presentazione della segnalazione certificata degli edifici, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato, delle opere di urbanizzazione, di cui al presente punto, funzionali ai medesimi.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,80‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera.

3.2

Opere non di competenza comunale

Sono le opere relative ai servizi tecnologici, esclusi dal computo degli oneri di urbanizzazione.

Generalità:

La Proprietà s'impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere occorrenti per allacciare e dotare le aree dei servizi dell'energia elettrica, dal gas, dell'acqua potabile, del teleriscaldamento e del telefono.

Le opere potrebbero consistere, in conseguenza alla progettazione esecutiva con gli enti competenti, in:

A - cabina elettrica

B - reti di media tensione aeree e sotterranee

C - canalizzazioni

D - sostegni

E - cunicoli per il teleriscaldamento

F - tubi per il teleriscaldamento

G - centraline telefoniche

H - reti gas

I - cabina di decompressione

L - reti idriche

Progetto, lavori, collaudo

Le Aziende erogatrici, per quanto di competenza, provvederanno a propria cura, ma a spese della Proprietà, alla fornitura e messa in opera di tutto quanto necessario al corretto funzionamento ed allacciamento degli impianti.

Modalità finanziarie

Le opere sopra specificate non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione. I rapporti di tipo patrimoniale saranno regolati da appositi contratti fra la Proprietà e le Aziende interessate.

Regime delle opere

Il regime delle suddette opere verrà regolamentato con specifici atti tra la Proprietà e le Aziende interessate.

Le cabine elettriche, telefoniche ed idriche (opere murarie) ed i locali in genere necessari agli impianti, costruiti dalla Proprietà, saranno ceduti in uso alle Aziende interessate mediante apposito contratto da stipulare tra la Proprietà e le Aziende stesse.

Regime delle aree

Il regime delle aree interessate dalle opere sopra indicate sarà regolamentato con specifici atti tra la Proprietà e le Aziende interessate.

ART. 4 - CESSIONE AREE E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO

4.1 Cessione aree in via Pilastroni

La PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRAPELLI", alle condizioni tutte di seguito specificate, cede gratuitamente al Comune di Brescia, che accetta, le aree della superficie complessiva di circa mq 3.030,00, attualmente inedificata adiacente a via Pilastroni ed interessate dalla realizzazione delle opere di Urbanizzazione Primaria di cui al precedente articolo, così come individuate con retino di colore verde chiaro e bordo blu sull'allegato elaborato grafico "Allegato A3 - Regime delle Aree" che fa parte integrante della presente convenzione, catastalmente individuate come segue:

- al catasto terreni al Foglio 202, mappale 47 (parte) e al catasto fabbricati alla Sezione NCT, Foglio 202, mappale 47, subalterno 1 (parte).

In coerenza e nel rispetto della tempistica concordata negli articoli precedenti, la detenzione e disponibilità delle aree resta in ogni caso alla PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRAPELLI" al fine di realizzare le opere previste dal presente Piano Attuativo, sino alla presa in carico delle opere stesse da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Fino a tale data ogni onere derivante da tali immobili competerà alla PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRAPELLI", compresa la custodia e la manutenzione. La PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO

“FATEBENEFRAPELLI” per tutta la durata della detenzione si assume la responsabilità delle attività effettuate sulle aree stesse.

Sono a carico della PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO “FATEBENEFRAPELLI” gli oneri per il frazionamento delle aree oggetto di cessione e per i necessari aggiornamenti catastali oltre che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo alle medesime, così come ogni ulteriore spesa come previsto dal presente atto.

Le aree vengono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù, usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli e contratti agrari di ogni specie.

4.2 Cessione Area di rinaturalizzazione “AR5”

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS, alle condizioni tutte di seguito specificate, cede gratuitamente al Comune di Brescia, che accetta, l’area della superficie complessiva di circa mq 61.020,00, classificata dal P.G.T. come area di rinaturalizzazione “AR5”, così come individuata con retino di colore rosa e bordo blu sull’allegato elaborato grafico “Allegato A2 - Regime delle Aree”, che fa parte integrante della presente convenzione, catastalmente identificate come segue:

- foglio 233 mapp. 57, 58, 152, 407, 411, 417, 420, 428 e 432;
- foglio 234 mapp. 300;
- foglio 235 mapp. 3 e 5;

L’area sarà oggetto di opere di rinaturalizzazione a carico della Provincia di Brescia come da progetto già presentato dalla stessa Provincia in data 3.11.2021, P.G. n. 282577 e in istruttoria presso il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico.

Con atto XXX notaio XXX FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS ha ceduto parte (2.517mq SLP) dei diritti edificatori generati dalla suddetta area, alla PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO “FATEBENEFRAPELLI” e annotati al registro dei diritti immobiliari del Comune di Brescia al n.XXX.

Tali diritti, entrati nella disponibilità della PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO, vengono conferiti come SLP aggiuntiva nell’ambito

dell'intervento dell'A.T. C.7 per l'intera quota acquisita, pari a mq 2.517, in aggiunta alla SLP "di base" e a quella riconosciuta in virtù del successivo articolo 5. A seguito di tale acquisizione il Comune riconosce alla PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI dio la dotazione di standard pari a mq. 5.680.

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS, alle condizioni tutte di seguito specificate, cede inoltre, gratuitamente al Comune di Brescia, che accetta, l'area della superficie di 100 mq censita al catasto come reliquato di fossi dismessi adducanti all'area di rinaturalizzazione e catastalmente identificata ai seguenti mappali:

- foglio 233 mapp. 386, 400, 402 e 403;
- foglio 234 mapp. 253 e 254;

Tali cessioni sono effettuate da FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS in forza di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2.2.2022 e da tale adempimento, ai sensi degli artt. 45 e 88 delle NTA del P.G.T., è riconosciuta la generazione di diritti edificatori pari a 5.680 mq. di SLP.

Sono a carico della PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRAPELLI"/ FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS gli oneri per gli eventuali frazionamenti delle aree oggetto di cessione e per i necessari aggiornamenti catastali oltre che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo alle medesime, così come ogni ulteriore spesa come previsto dal presente atto.

Le aree vengono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù, usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli e contratti agrari di ogni specie.

Modalità finanziarie

La cessione in proprietà di aree al Comune di Brescia è a titolo gratuito ed il valore stimato, ai soli fini inventariali, è pari a € 148.338,00 (mq 3.030 x € 2,36 + mq 61.120 x € 2,31), che comprende sia le aree della superficie di mq. 3.030,00, sia le aree della superficie di mq. 61.120,00, è da considerarsi non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 51 della L. 21.11.2000 n. 342. Tale valore non è ammesso allo scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla PROVINCIA

LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO
"FATEBENEFRAPELLI" nell'ambito del presente Piano Attuativo.

4.3 Costituzione di servitù di passaggio pubblico

All'interno del perimetro del Piano Attuativo è costituita servitù di passaggio pubblico sulle aree della superficie complessiva di mq. 84,16, per il collegamento tra Contrada del Cavalletto e via Moretto, così come individuata con apposito colore azzurro sull'allegato elaborato grafico "Allegato A1 - Regime delle Aree", che fa parte integrante della presente convenzione, catastalmente individuata come segue:

- Foglio 137 NCT, mappale 188 (parte)

L'area sarà di proprietà privata e soggetta all'uso pubblico; competono alla Proprietà la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la gestione e l'illuminazione dell'area, nonché gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari a causa di successive disposizioni di legge per la perfetta agibilità e funzionalità della stessa.

L'area resterà aperta al pubblico passaggio ed eventuale diversa modalità di gestione dovrà essere preventivamente concordata e assentita dal Comune di Brescia.

Sono a carico della Proprietà gli oneri per il frazionamento delle aree oggetto di asservimento e per i necessari aggiornamenti catastali oltre che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo alle medesime, così come ogni ulteriore spesa come previsto dal presente atto.

ART. 5 – VINCOLO DI INEDIFICABILITA'

È apposto il vincolo di destinazione a verde inedificabile sull'area di mq. 10.690 di proprietà della PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO, individuata con apposito retino di colore verde sull'elaborato grafico "Allegato A3 - Regime delle Aree", catastalmente identificata come segue:

- Foglio 202, mappale 190 (parte)

Il vincolo di inedificabilità sopra riportato è finalizzato al minor consumo di suolo e non comporta una riduzione dell'edificabilità complessiva del comparto Ospedaliero Fatebenefratelli presso via dei Pilastri in quanto la capacità edificatoria, determinata

dall'indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,6 mq di slp/mq, è traslata e mantenuta all'interno del perimetro individuato dal vigente P.G.T. come "Servizio Ospedaliero O1".

ART. 6 – AREE PER DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E MONETIZZAZIONI

6.1 Reperimento aree a standard e monetizzazione della quota non reperita

Le aree necessarie per raggiungere gli standard urbanistici di cui all'art. 61 delle N.T.A del vigente PGT, a fronte di una SLP prevista pari a 16.394 mq, ammontano a 13.218 mq.

Le aree reperite a standard sono pari a 8.710 mq così distinti:

- 3.030 mq derivanti dalla cessione di cui al precedente art. 4.1 (area per parcheggio pubblico in via Pilastroni)
- 5.680 mq per la cessione dell'Area di Rinaturalizzazione "AR5",

Le aree non cedute o messe a disposizione per l'uso pubblico gratuito ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/2005, sono monetizzate in € 160/mq.

Pertanto, le aree a standard non reperite pari a 4.508 mq sono complessivamente quantificate in € 721.280,00.

Tale somma è versata dalla PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO contestualmente alla stipula della presente convenzione.

6.2 Monetizzazioni delle rinaturalizzazioni sull'area "AR5"

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2.2.2022 "la rinaturalizzazione [sull'area AR5], sarà eseguita dalla Provincia di Brescia nell'ambito dell'intervento suddetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 delle NTA del piano delle Regole del vigente P.G.T., per un costo stimato con nota P.G. n. 329818/2021 del 17.12.2021 e che tale costo dovrà essere ristorato all'Amministrazione comunale, a cura e spese dei futuri aventi causa".

La PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO corrisponde alla stipula al Comune di Brescia, la somma di € 240.353,25. L'importo corrisponde al costo di rinaturalizzazione dell'intera AR 5, come definito dalla tavola VPS06 "Prime indicazioni per la sistemazione delle aree di salvaguardia e mitigazione ambientale", che prevede la realizzazione di area boscata limitatamente ad una porzione

dell'AR 5 (mq. 6.835 al costo di € 9.75/mq) e la restante area da realizzarsi a prato (mq. 54.285 al costo di € 3,20/mq).

Le aree oggetto di rinaturalizzazione sono evidenziate con retino di colore rosa e bordo blu nell'elaborato grafico "Allegato A1 – Regime delle Opere" e illustrate sull' elaborato "Area rinaturalizzata AR5 da cui reperire SLP e Standard", che fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 7 – IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RICERCA E CURA

A fronte della maggiore capacità edificatoria riconosciuta in variante all'A.T. Ex Fatebenefratelli, la PROV. LOMB. VENETA ORD. OSPED. S. GIOVANNI DI DIO si impegna a realizzare a propria cura e spese, come da schema progettuale già agli atti degli Uffici Comunali, un centro di ricerca e cura delle malattie psichiatriche e della malattia di Alzheimer presso l'area di sua proprietà tra via Flero e via Pilastroni, classificata dal vigente PGT come "Servizio Ospedaliero O1" e catastalmente identificata come segue:

- NCT foglio 202, mappale 6

e il cui costo è stimato in € 3.700.000.

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula della convenzione urbanistica, il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'importo richiesto pari a € 3.700.000 è assorbente rispetto alla corresponsione di un controvalore parametrico del costo dell'operazione immobiliare ripartito sulla SLP aggiuntiva assentita dal presente Piano Attuativo.

La PROV. LOMB. VENETA ORD. OSPED. S. GIOVANNI DI DIO si impegna a presentare la richiesta di rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo per la realizzazione del nuovo centro di ricerca entro 1 anno dalla stipula della convenzione urbanistica e a realizzare il centro di ricerca entro 5 anni dalla stipula della convenzione.

Qualora entro il termine di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione La PROV. LOMB. VENETA ORD. OSPED. S. GIOVANNI DI DIO non avesse realizzato il centro di ricerca e cura, la stessa è tenuta a versare, in favore del Comune di Brescia, la somma di € 3.700.00,00 a titolo di contributo straordinario.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Prescrizioni derivanti dal parere della Soprintendenza

Nel rispetto del parere rilasciato il 10.12.2021 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in merito alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico si conviene che dove sono previsti scavi e sbancamenti in previsione di adeguamenti strutturali, ampliamenti, approfondimenti e interrati vengano eseguiti accertamenti archeologici preventivi. Tali indagini dovranno essere effettuate da ditta archeologica specializzata sotto la direzione dei competenti uffici della Soprintendenza ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Indagini ambientali su aree di cessione

Ai sensi dell'art. 43 delle N.T.A. del vigente PGT, si prescrive la realizzazione, [prima della stipula della convenzione urbanistica], di indagini ambientali atte a verificare l'idoneità del suolo e sottosuolo del sito oggetto di intervento alla destinazione d'uso prevista dal presente Piano Attuativo.

L'indagine ambientale di cui sopra, così come l'eventuale caratterizzazione e bonifica dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale e dovranno essere condotte nel rispetto della normativa ambientale vigente con costi a carico della Proprietà. L'eventuale certificato di bonifica dovrà essere emesso prima della cessione delle aree di cui al precedente art. 4 interessate dalle opere di urbanizzazione ovvero prima del rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici privati.

Le linee guida per lo svolgimento delle indagini predette sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Comune di Brescia (Documento "Indicazioni tecniche per lo svolgimento di indagine ambientale preliminare da eseguire su aree oggetto di cessione al Comune di Brescia") e la Proprietà dichiara di averne presa visione.

Vincolo di destinazione a Residenza Senior Living

Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di 9.000 mq di Residenza Senior Living, assimilabile alla destinazione d'uso delle residenze collettive ai sensi dell'art. 27 punto 8 lettera R.b delle NTA vigenti e quindi non riconducibile alla destinazione residenziale di cui all'art. 47 delle NTA; la Residenza Senior Living è caratterizzata da spazi comuni che garantiscono dei servizi a supporto delle esigenze quotidiane e della socialità dei residenti,

quali: portineria, ristorazione, sala comune, spazio atelier, centro benessere comprensivo di una palestra, uno spazio di balneazione interno oltre a spazi per servizi alla persona (parrucchiere/manicure ecc.).

Non è consentita la destinazione per strutture ricettive neppure nei limiti consentiti dalla Legge 12/2005 art.51.

Gli immobili con destinazione a Residenza Senior Living, per un totale di 9.000 mq, dovranno essere assoggettati a vincolo d'uso per tale destinazione, da trascrivere a cura della proprietà, che si impegna altresì a comunicarlo tempestivamente al Comune di Brescia.

Localizzazione di un ambulatorio per la medicina di base

Nel caso in cui il Comune ravveda la necessità di collocare all'interno del comparto d'intervento un ambulatorio per la medicina di base aperto alla città, esso potrà essere collocato nel locale posto su Contrada del Cavalletto a piano terra in prossimità del nuovo collegamento con Via Moretto, come graficamente indicato con colore viola sulla planimetria "Allegato - Individuazione Locale Ambulatorio", che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Qualora entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della presente convenzione il Comune, o Enti da esso delegati, non avanzerà alcuna richiesta per l'utilizzo di tale locale esso verrà ritenuto libero da tale vincolo e potrà essere commercializzato.

Disciplina interventi di demolizione edilizia

Al fine di garantire la continuità dei fronti stradali di via Moretto, di contrada del Cavalletto e di via Vittorio Emanuele II e per non creare vuoti urbani prolungati nel tempo nella città antica, la Proprietà si impegna a presentare istanza di demolizione e contestuale ricostruzione per tutti i titoli edilizi necessari agli interventi di trasformazione ricompresi nel comparto.

ART. 9 - RIMBORSO SPESE

La Proprietà, contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica, verserà, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.01.2005, una somma a titolo di rimborso spese a favore del Comune pari all'1% dell'ammontare del costo delle opere di Urbanizzazione primaria, a scomputo e non a scomputo.

Tale somma è attualmente stimata in € 1.800,00 sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica agli atti [e sarà esattamente definita ed eventualmente conguagliata in sede di presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione previste dal presente Piano Attuativo.]

ART. 10 - CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La Proprietà prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio dei permessi di costruire o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge (salvo il diritto agli scomputi di cui ai precedenti articoli) applicando l'art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.

La Proprietà dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, della L.R. n.12/05 e s.m.i., nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione, non sono comprese le tariffe e gli altri diritti richiesti per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, teleriscaldamento e del gas e di ogni altro servizio pubblico dei quali la zona interessata sia già dotata.

Il pagamento di detti contributi sarà a carico della Proprietà e avverrà secondo le modalità richieste dai singoli Enti che forniranno il servizio.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 46 punto 2 della L.R. 12/05 la realizzazione degli interventi contemplati nel piano attuativo non può essere superiore a dieci anni, dalla data di efficacia dello stesso.

La proprietà si obbliga ad eseguire le costruzioni in conformità al Piano Attuativo approvato.

ART. 12 - TITOLI EDILIZI

Dopo la stipula della presente convenzione, il Comune di Brescia rilascerà, a richiesta della Proprietà, gli inerenti permessi di costruire o altro titolo edilizio ammesso dalla legge,

nel rispetto delle norme del PGT, del Regolamento Edilizio vigenti e delle prescrizioni di cui all'art. 8.

La presentazione della segnalazione certificata degli edifici, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, delle opere di urbanizzazione.

ART. 13 - VARIANTI

È consentito alla Proprietà di apportare, in fase di esecuzione e senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R.12/2005 che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del presente Piano Attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

ART. 14 - FIDEJUSSIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Proprietà si impegna a prestare, contestualmente alla stipula della presente convenzione, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa:

1. € 216.000,00 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria;
2. € 3.700.000,00 a garanzia del versamento della somma a titolo di contributo straordinario in caso di mancata realizzazione del nuovo centro di ricerca e cura in via Pilastroni;

L'importo della garanzia di cui al punto 1) relativa alle opere è pari all'importo stimato delle stesse maggiorato del 20% e sarà esattamente definito, ed eventualmente richiesto di adeguamento mediante appendice alla polizza o alla fidejussione, in sede di presentazione/approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione previste dal presente Piano Attuativo.

Tali garanzie saranno restituite dal Comune:

- Fidejussione n. 1: dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, (anche per stralci funzionali), a cui le stesse si riferiscono (salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate);

- Fidejussione n. 2: dopo la consegna della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione del nuovo centro di ricerca e cura in via Pilastroni;

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Proprietà autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento e il mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al Comune di Brescia.

ART. 15 - ALIENAZIONE DELLE AREE

In caso di alienazione delle aree oggetto del presente Piano Attuativo, gli obblighi assunti dalla Proprietà con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti, previa presentazione di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui al precedente articolo "Fideiussioni"

La Proprietà si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula dell'atto di trasferimento che precede, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Proprietà non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alla edificabilità sulle aree cedute.

In caso di realizzazione frazionata degli immobili oggetto dell'intervento edilizio, l'Amministrazione comunale scomputerà progressivamente i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in maniera sequenziale al rilascio dei singoli permessi di costruire, salvo diversi accordi previsti negli atti di compravendita che dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune nei termini di cui al secondo paragrafo del presente articolo.

[ART. 16 - CAPACITA' DELLA PROPRIETA']

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula della convenzione urbanistica, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-*quater* del Codice Penale.]

[ART. 17 - TERMINE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Proprietà si dichiara edotta che la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione sul BURL; in caso contrario si procederà all'aggiornamento dei valori finanziari. Oltre al dodicesimo mese dalla suddetta comunicazione l'Amministrazione comunale potrà avviare il procedimento di archiviazione d'ufficio.]

ART. 18 - TRASCRIZIONE

Il convenzionante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del competente Funzionario dell'Agenzia del Territorio di Brescia d'ogni responsabilità al riguardo.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it

- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10
- I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

ART. 20 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti la redazione del tipo di frazionamento delle aree cedute e da asservire, le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche, sono a carico della Proprietà.